

IL PRESTITO PARTECIPATIVO INDICAZIONI OPERATIVE ED APPROFONDIMENTI

IL Comitato Regionale Agevolazioni, ha indicato una procedura per l'ottenimento dell'agevolazione regionale prevista dalla mis. 1.2 PTAPI 2003-2005.

Tale previsione ha valore puramente indicativo. La Regione infatti non ha potestà legislativa sulle materie afferenti al diritto civile ed a quello fiscale, che tali indicazioni vanno sicuramente ad "incrociare". Si tratta pertanto di costruire le operazioni di finanziamento in stretta collaborazione con i professionisti che assistono le imprese e con i notai che avranno il compito di "certificare" quanto previsto dalle assemblee straordinarie.

La Regione con questa misura intende favorire ed incentivare la capitalizzazione di impresa. Tale capitalizzazione deve essere reale e concreta e deve avvenire mediante apporti monetari dei soci. Non avendo la possibilità di ricorrere a misure che agevolino il finanziamento in capo al socio persona fisica e non potendo i confidi intervenire a favore di persone fisiche, si è dovuto pensare ad una misura che, pur utilizzando lo strumento consortile, risultasse al tempo stesso trasparente nei confronti del sistema creditizio (ed in generale dei terzi) e praticabile dal punto di vista civilistico e fiscale. La procedura indicata sembra essere quella più "garantista" rispetto a queste finalità ed impostazioni. Nulla esclude però altre soluzioni tecnico-contabili, purchè in grado di soddisfare questi requisiti fondamentali che l'operazione deve assumere.

Il Comitato Regionale per le agevolazioni indica, come abbiamo detto, una procedura per la presentazione e l'ammissibilità delle operazioni di prestito partecipativo ai sensi della misura 3.1 PRT 1999-2001.

Le caratteristiche che il finanziamento deve assumere sono le seguenti.

Si tratta di operazione a medio e lungo termine (fino ad un massimo di 84 mesi) destinata alla realizzazione di progetti innovativi e di sviluppo di impresa, anche avviati nei 12 mesi precedenti alla concessione e/o da effettuare, con vincolo di aumento dei mezzi propri dell'impresa (nella forma giuridica di società di capitali).

BENEFICIARIO: la società di capitali che svolge attività di produzione industriale così come definite dal PRT 1999-2001.

DESTINAZIONE: programma di investimenti aziendali eseguiti e/o da eseguire vincolato all'aumento di mezzi propri.

FORMA TECNICA: mutuo chirografario fino a 84 mesi.

TASSO DI INTERESSE: massimo pari all'Euribor + 1,25%, onnicomprensivo.

GARANZIE: fino al 60% dell'importo del finanziamento, concesse dai consorzi fidi convenzionati, e gratuite. L'onere di garanzia è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e pertanto tale intervento sarà soggetto a regime "de minimis"

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: pari all'intero aumento dei mezzi propri che si intende realizzare, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro.

Al fine di rendere chiaro l'iter procedurale e rafforzare il concetto di "partecipazione" dei soci alla capitalizzazione della loro società per la concessione del finanziamento, il Comitato raccomanda alcuni adempimenti in sede di assemblea ordinaria e straordinaria.

Fidindustria dopo i primi mesi di operatività della misura propone alcune indicazioni per una migliore e più fluida "costruzione" dell'operazione. Il consorzio invita tutti i soggetti interessati - banche, confidi provinciali, professionisti - a far pervenire osservazioni e proposte per migliorare sempre più l'esperienza a disposizione di una operazione che intuitivamente molto interessante, spesso incontra qualche difficoltà di perfezionamento, anche per la non elevata consuetudine delle banche con tale tipologia di finanziamento e, più complessivamente, per la mancanza di un quadro normativo di riferimento.

1) Iter commerciale: normalmente tale operazione viene proposta dalla banca o da un confidi provinciale. A nostro avviso occorre compiere qualche verifica preliminare per valutare la reale possibilità di procedere. Innanzitutto verificare la presenza di piani di investimento/sviluppo, ed in secondo luogo contattare o richiedere la presenza dei professionisti che assistono l'azienda in area tecnico contabile e fiscale. Infine verificare la reale intenzione e disponibilità della base sociale a procedere ai versamenti quando richiesti. Spesso infatti questo concetto non viene immediatamente percepito dagli imprenditori. La valutazione complessiva del merito di credito si sposta quindi sulla effettiva capacità di rimborso da parte dei soci. Il problema si pone soprattutto per quelle aziende di più recente costituzione, magari con basi sociali composte da giovani imprenditori o da imprenditori senza pregresse accumulazioni transgenerazionali.

2) Iter istituzionale: ancora più importanti sono le verifiche di tipo statutario. Occorre infatti controllare le deleghe di poteri per la sottoscrizione del finanziamento, le congruità statutarie (prelazioni, oggetto sociale). Da questo momento, in caso non si ravvedano problemi ed i dubbi sono stati sciolti, si può procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria che assume le delibere così come indicato nella raccomandazione regionale, a seguire si procede alla presentazione delle domande di finanziamento in banca e presso il confidi. La banca rilascia delibera di massima, il confidi emette la

propria ed entrambi raccoglieranno la delibera di assemblea straordinaria entro tre mesi dalla data di stipula del finanziamento.

3) I contenuti delle assemblee: è l'aspetto essenziale perché mediante queste deliberazioni si ottiene l'impegno dei soci ed il soddisfacimento degli obiettivi della agevolazione che è la reale e concreta capitalizzazione delle pmi.

4) Gli aspetti tecnico contabili

Dopo una prima stesura delle indicazioni regionali che prevedevano strettamente l'utilizzo dell'istituto dell'accollo per determinare l'impegno dei soci, in seguito alle osservazioni di alcuni istituti di credito, si è proceduto ad una modifica del testo con una previsione più generica di "impegno dei soci" alla restituzione del finanziamento.

In sintesi le operazioni contabili potrebbero essere le seguenti, dato un aumento dei mezzi propri pari a 100:

A) Ipotesi con integrale aumento del capitale sociale (valido per tutte le S.p.A. e per le S.R.L. che non intendono superare i limiti previsti per il Collegio Sindacale obbligatorio)

STEP 1) Erogazione del mutuo da parte della banca con (eventuale) fideiussione erogata da parte dei soci

BANCA	75	A	MUTUO PASSIVO	75
-------	----	---	---------------	----

Nei conti d'ordine la società evidenzierà l'eventuale garanzia ricevuta da parte dei soci. Tale registrazione contabile coincide con la stipula del finanziamento, dopo l'assemblea ordinaria e prima della straordinaria.

Nel caso in cui fosse sufficiente l'impegno da parte dei soci ad effettuare l'aumento del capitale sociale potrebbe non essere richiesta fideiussione da parte della banca. Tali meccanismi sono lasciati al rapporto fiduciario tra banca ed impresa. Naturalmente ai sensi della convenzione vigente tra Fidindustria e banche, la presenza di garanzie accessorie quali la fideiussione deve essere specificata in delibera.

STEP 2) Aumento del capitale sociale

In modo del tutto autonomo dall'operazione di finanziamento, si procede in straordinaria a deliberare l'aumento di capitale sociale.

CREDITI VERSO SOCI	100	A	CAPITALE SOCIALE	100
PER				
VERSAMENTI ANCORA				
DOVUTI				

I soci provvedono al versamento del 25% dell'aumento del capitale sociale come prescritto dal codice civile

BANCA	25	A	CREDITI VERSO SOCI PER	25
			VERSAMENTI	
			ANCORA DOVUTI	

Solo ed esclusivamente per le società a responsabilità limitata il versamento in contanti del 25% (ex tre decimi) del capitale sociale può essere sostituito da una fideiussione prestata dai soci a favore della società. In questo caso il finanziamento potrebbe coprire l'intera operazione di aumento del cap. sociale.

Se l'azienda non procede all'aumento di capitale decade anche l'operazione di finanziamento.

STEP 3) Richiamo dei crediti e pagamento delle rate del mutuo (a scadenze contestuali dal punto di vista finanziario)

BANCA	7,5	A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	7,5
-------	-----	---	---	-----

Gli amministratori chiedono ai soci di versare una parte di quanto da loro dovuto per l'aumento del capitale sociale.

MUTUO	7,5	A	BANCA	8
INTERESSI PASSIVI	0,5			

La società paga la rata del mutuo. (L'indicazione degli interessi passivi è puramente esemplificativa)

B) Ipotesi con parziale aumento del capitale sociale e parziale creazione di riserva

STEP 1) Erogazione del mutuo da parte della banca con (eventuale) fideiussione erogata da parte dei soci

BANCA	90	A	MUTUO PASSIVO	90
-------	----	---	---------------	----

Nei conti d'ordine la società evidenzierà l'eventuale garanzia ricevuta da parte dei soci. Come si vede stessa impostazione che per la fattispecie sub A.

STEP 2) Aumento del capitale sociale

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA	40	A	CAPITALE SOCIALE	40
--	----	---	------------------	----

DOVUTI

I soci provvedono al versamento del 25% dell'aumento del capitale sociale come prescritto dal codice civile

BANCA	10	A	CREDITI VERSO SOCI VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	10
-------	----	---	---	----

Ad esempio, si ipotizza che il finanziamento di 100 copra per 40 l'aumento di capitale e per la parte restante la costituzione di una apposita riserva. Solo ed esclusivamente per le società a responsabilità limitata il versamento in contanti del 25% (ex tre decimi) del capitale sociale (a questo punto dei 40) può essere sostituito da una fideiussione prestata dai soci a favore della società. In questo caso il finanziamento potrebbe coprire l'intera operazione di aumento del cap. sociale.

STEP 3) Erogazione di un finanziamento da parte dei soci per la parte del mutuo non coperta con l'aumento del capitale sociale

CREDITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTO	60	A	FINANZIAMENTO SOCI	60
---	----	---	-----------------------	----

STEP 4) Rinuncia del credito da parte dei soci e contestuale creazione di una riserva di capitale

FINANZIAMENTO SOCI	60	A	RISERVA CAPITALE	DI 60
-----------------------	----	---	---------------------	-------

STEP 5) Richiamo dei diversi crediti e pagamento delle rate del mutuo (scadenze contestuali dal punto di vista finanziario)

BANCA	3	A	CREDITI VERSO	3
-------	---	---	---------------	---

**SOCI PER
VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI**

BANCA	6	A	CREDITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTO	6
--------------	----------	----------	---	----------

Gli amministratori chiedono ai soci di versare una parte di quanto da loro dovuto per l'aumento del capitale sociale ed una parte di quanto da loro dovuto per il finanziamento erogato.

MUTUO	9	A	BANCA	10
INTERESSI PASSIVI	1			

La società paga la rata del mutuo.

ALCUNE QUESTIONI RILEVANTI:

- 1) se l'operazione è assistita da fideiussioni **dei soci** rientra nella thin cap;
- 2) la forma più conveniente è quella di unica sottoscrizione con più versamenti e con versamento immediato del 25%;
- 3) le forme con cui i soci assumono l'impegno possono essere di volta in volta proposte dalle banche;

ED INOLTRE

- 1) se il socio recede chi compra la quota dovrà tenere conto del debito residuo gravante sulla quota;

- 2) I conti d'ordine devono riportare le garanzie ricevute sull'operazione (sicuramente quella del confidi, eventualmente quella dei soci). In nota integrativa deve essere data informazione sullo stato di rimborso dell'operazione di finanziamento;
- 3) l'obiettivo della Regione è anche quello di non consentire, per quanto possibile, "colpi di mano" per estromettere soci. Pertanto l'operazione deve rispettare le procedure indicate dagli statuti (cosa che ricordiamo deve essere preliminarmente verificata come indicato al punto iter istituzionale) e con la documentata partecipazione ed assenso di tutti i soci.
- 4) Eventuali operazioni speculative devono essere valutate al di fuori del prestito partecipativo.
- 5) Il collegio dei revisori, là ove l'operazione conduce a questo obbligo, deve essere nominato contestualmente alla delibera di aumento.